DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 82/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 45/2012 del 30 marzo 2012 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare [2].

(3) La direttiva 2011/91/UE abroga la direttiva 89/396/CEE del Consiglio [3], che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi dello stesso.

(4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come precisato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è così modificato:

1) il testo del punto 49 (direttiva 89/396/CEE del Consiglio) è soppresso;

2) dopo il punto 66 [regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:

«67. **32011 L 0091**: Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 334 del 16.12.2011, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2011/91/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1º maggio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE
Il presidente ff
Gianluca GRIPPA

[1] GU L 207 del 2.8.2012, pag. 24.
[2] GU L 334 del 16.12.2011, pag. 1.
[3] GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.